

Diritto all'oblio oncologico

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Dal 2 gennaio 2024, la Legge n. 193/2023 recante *“Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”* tutela, in un’ottica di prevenzione delle discriminazioni e di garanzia della parità di trattamento, il diritto delle persone guarite da patologia oncologica a non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica a fronte di stipula o rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.

In tale contesto, ai fini della stipula o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute in riferimento a patologie oncologiche pregresse ovvero il cui trattamento attivo sia concluso senza episodi di recidiva da più di 10 anni (o 5 anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento del 21esimo anno di età), né è permesso richiedere effettuazione di visite mediche, di controllo o accertamenti sanitari.

Per alcune specifiche patologie oncologiche si applicano termini temporali inferiori come previsto dall'allegato 1 al [Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024](#).

Tali informazioni non possono essere acquisite neppure da fonti diverse dal cliente e, qualora siano già in possesso dell'intermediario bancario, assicurativo o finanziario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali ovvero non possono essere applicati limiti, costi, oneri aggiuntivi e/o trattamenti diversi rispetto a quanto previsto per tutti gli altri clienti.

In linea generale, BdM non tratta detta tipologia di dati personali, se non nell'ambito del collocamento di prodotti assicurativi per conto di partner assicurativi. Al riguardo, nei casi in cui le suddette le informazioni siano state fornite precedentemente, il cliente può esercitare il

suo diritto all'oblio richiedendo al partner assicurativo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, la cancellazione di tali informazioni secondo le modalità rese note nelle informative dei partner medesimi ed inviando il "Certificato di oblio oncologico" come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024 e dalle successive modifiche introdotte dal Decreto del Ministero della Salute del 28 novembre 2024.

Il Garante della protezione dei dati personali è stato incaricato della vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di oblio oncologico e ha pubblicato, in merito, una scheda informativa e delle FAQ consultabili al seguente link [GPDP_FAQ_diritto_oblio_oncologico.pdf](#) [Download allegato](#).